Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 3 luglio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 3994

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. **319.**
Regime fiscale di alcuni prodotti tessili . . . Pag. 3995

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. **320.**
Variazione della tabella allegato «E» annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697 . . . . Pag. 3998

Errata corrige: (Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1969, n 138) . . . . Pag. 3999

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1969.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo . . . . Pag. 3999

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1969.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette . . . . Pag. 3999

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari . . . . Pag. 4001

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Camino al Tagliamento . . . . . Pag. 4001

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Spostamento della data e variazione della denominazione della manifestazione autunnale organizzata dall'ente autonomo Fiera di Verona . . . . Pag. 4001

Ministero dei lavori pubblici: Avviso di rettifica Pag. 4001

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 4001

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 4001

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4001

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4001

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4002

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Aserea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 4003

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4004

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 4004

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4004

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4004

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4004

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma Pag. 4005

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma. Pag. 4007

Ministero della pubblica istruzione: Concorso pubblico per esami a due posti di vice ragioniere in prova e a due posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma. Pag. 4010

Ministero dell'interno: XV corso di studi per aspiranti segretari comunali . . . . Pag. 4012

Ministero della difesa: Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina . . . . Pag. 4012

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Commissione esaminatrice e data dell'esame-colloquio degli ex militari tecnici specializzati, aspiranti all'assunzione nelle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 4013

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici . . Pag. 4013

Ufficio medico provinciale di Catania: Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Catania . . . . Pag. 4013

Ufficio medico provinciale di Siena: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena . . . . Pag. 4014

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1969, n. **25.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 . . . Pag. 4014

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1969, n. **26.**

Concessione di contributi ai comuni per la manutenzione dei beni immobili di interesse pubblico e abrogazione della legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27 . . . . . . Pag. 4016

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 febbraio 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1969 registro n. 14 Difesa, foglio n. 214

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VERDECCHIA Aniceto, nato a Guarcino (Frosinone) il 19 luglio 1943, finanziere 6ª Legione guardia di finanza, Como (*alla memoria*). — In servizio di perlustrazione ed appostamento, in tempo di notte, avvistava dei contrabbandieri e nell'intento di fermarne uno — che alle intimazioni di alt cercava di riguadagnare la sponda elvetica, spingendo lungo un fiume un canotto carico di merce di contrabbando — coraggiosamente, non esitava a buttarsi in acqua, imitato nel suo fervido esempio da un pari grado. Investito dalla corrente vorticosa, pur essendo abile nuotatore in grado di disimpegnarsi dalla situazione di grave rischio, rimaneva avvinto al canotto per rincuorare e soccorrere il collega che non sapeva nuotare ed immolava in tale nobile proposito la sua giovane vita. Fulgido esempio di abnegazione oltre i limiti del proprio dovere. — Fiume Tresa, 29 giugno 1968.

CROCE AL VALOR MILITARE

ANDRIUOLO Vincenzo, nato a Teggiano (Salerno) il 27 maggio 1920, sottotenente (ora capitano f. cpl.) 260° Reggimento fanteria «Murge». — Durante un'azione di guerra si offriva volontario per portare ad un reparto laterale la richiesta d'intervento a favore del proprio battaglione. Riusciva nell'intento, attraversando zone intensamente battute dal nemico. — Krstac-Jdbar-Bijela (Croazia), 17-21 marzo 1943.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

SANTINI Vincenzo, nato a Capestrano (L'Aquila) il 22 novembre 1903, soldato 60° Reggimento artiglieria d'Africa. — Conducente addetto al rifornimento idrico, ferito ad una coscia da una scheggia di granata nemica, dopo essersi sommariamente medicato continuava sereno il suo servizio malgrado l'imperversare del fuoco avversario. Al posto di medicazione si rifiutava di essere ricoverato all'infermeria e ripartiva zoppicante per una successiva comandata. — Amba Alagi, 1° maggio 1941.

(5758)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. **319**.
Regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalle leggi 21 marzo 1958, n. 767 e 1° marzo 1968, n. 245;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successiva proroga;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309 e successiva proroga;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche e di istituire un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di cotone, nonchè di apportare talune modificazioni in materia di imposta generale sull'entrata ed imposta di fabbricazione su taluni tipi di filati e lamette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266;

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

Art. 2.

I filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1 ed i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione della imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Art. 3.

Nel periodo di sospensione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per i filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato *A* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta alla aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dalla legge 15 gennaio 1968, n. 3, si applica sull'entrata imponibile una addizionale speciale nelle misure sottoindicate:

voce doganale 662 - Cotone in massa 5 %
» » 664 - Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti 5 %
» » 665 - Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte 5 %.

Art. 4.

Le aliquote previste dal precedente art. 3 si applicano anche per la importazione dall'estero delle materie prime tessili contemplate dall'articolo medesimo.

Art. 5.

L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3, non è dovuta quando le materie prime tessili contemplate nell'articolo medesimo vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero per essere impiegate in usi diversi dalla produzione di filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Per fruire del trattamento di esenzione previsto dal precedente comma, le imprese interessate debbono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle intendenze di finanza per le materie prime acquistate nello Stato o alla dogana per quelle importate dall'estero, l'attività da esse esercitata, indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità; tale dichiarazione deve essere corredata da un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa, nonchè da un certificato del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione comprovante che l'impresa interessata non esercità attività di produzione dei filati di cui al precedente comma.

Qualora le materie prime tessili acquistate nello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione dei filati di cui al precedente art. 1 ovvero vendute ad imprese esercenti

la produzione di filati di cui allo stesso art. 1, colui che utilizza o vende le predette materie prime per la filatura, è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 sulla base del prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego, ovvero sul prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante la emissione di fattura o di altro equivalente documento.

Art. 6.

Nel periodo di applicazione dell'addizionale speciale istituita con il precedente art. 3 per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

a) prodotti di cui all'art. 12, lettera *b*), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,35 %;

b) prodotti elencati nella tabella allegato *B*) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dello art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,90 %;

c) filati di cotone elencati nella tabella allegato *C* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 2,30 %.

In ogni caso le aliquote di cui al precedente comma vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime diverse dal cotone contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.

Le disposizioni del presente articolo concernente la restituzione si applicheranno per i prodotti esportati a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate nell'art. 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, una volta tanto nella misura del 2,50 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto, avvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura agli altri reparti d'impiego.

Art. 8.

L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1967, n. 370, è ridotta per le lane e peli, cardati o pettinati di cui alla voce doganale 650 inclusa nella tabella allegato *A* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, al 3,60 %.

Art. 9.

L'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è abrogato.

L'imposta generale sull'entrata assolta sul cotone in massa depurato dai semi, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, assorbe quella che sarebbe dovuta per la vendita del cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme).

Art. 10.

Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

Art. 11.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per i filati delle fibre tessili appresso indicate, nelle seguenti misure:

I) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto di ginestra, di gelsolino e simili, misurante:

a) fino a 250 metri		L.	1
b) più di 250 fino a	610 metri	»	3
c) » » 610 » »	890 »	»	4
d) » » 890 » »	1.990 »	»	5
e) » » 1.990 » »	3.100 »	»	7
f) » » 3.100 » »	3.900 »	»	14
g) » » 3.900 » »	8.000 »	»	31
h) » » 8.000 » »	12.000 »	»	52
i) » » 12.000 » »	28.000 »	»	82
l) » » 28.000 » »	35.000 »	»	138
m) » » 35.000 » »	50.000 »	»	198
n) oltre 50.000 metri		»	285

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, non più di 890 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi.

II) per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 7.

Art. 12.

I commi primo e secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, sono sostituiti dai seguenti:

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente superiore a 20 e a 40 micron, nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:

a) fino a 150 grammi		L.	91
b) più di 150 grammi fino a	170 grammi	»	75
c) » » 170 » »	» 200 »	»	57
d) » » 200 » »	» 250 »	»	40
e) » » 250 » »	» 300 »	»	30
f) oltre 300 grammi		»	20

Le lamette e simili, polipropileniche e polietileniche quando abbiano uno spessore rispettivamente non su-

periore a 20 e a 40 micron, debbono essere assoggettate al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi *H*) ed *L*) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349. Dette lamette, ove siano destinate alla fabbricazione di sacchi ovvero di tele per sacchi, imballi e simili, per essere ammesse al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste nel presente articolo, debbono essere prodotte ed impiegate nell'uso sopraindicato sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate.

Art. 13.

L'art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore superiore rispettivamente a 50 e a 70 micron e che si sfibrillino sotto torsione fino a 800 giri per metro, nelle seguenti misure:

Per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:

a) fino a 1000 grammi	L.	20
b) più di 1000 fino a 1450 grammi	»	14
c) » » 1450 » » 3000 »	»	12
d) » » 3000 » » 4400 »	»	8
e) » » 4400 » » 5800 »	»	6
f) oltre 5800 grammi	»	5

Le aliquote di cui al precedente comma si applicano anche per le lamette e simili polipropileniche a peso specifico ridotto mediante espansione, prodotte, accartocciate e raccolte crociate su rocche da corderia.

Le lamette e simili, satinate, polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 0,3 millimetri, sono soggette al pagamento delle aliquote d'imposta previste per i filati di cui ai paragrafi *H*) ed *L*) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349 ».

Art. 14.

L'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito come segue:

« Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofili di fibre artificiali, sintetiche e i filati di vetro, quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri nello stesso stabilimento di produzione o in quello d'impiego sotto vigilanza fiscale continuativa.

Quando il taglio dei prodotti indicati al precedente comma, nazionali od esteri, avviene presso lo stabilimento d'impiego, detti prodotti debbono essere avviati alla ditta destinataria col vincolo della bolletta a cauzione.

E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sostituire presso gli stabilimenti d'impiego la vigilanza fiscale continuativa con quella saltuaria e di stabilire le modalità e le cautele di sicurezza fiscale idonee a garantire gli interessi dell'Erario.

Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofili di fibre artificiali e sintetiche e i filati di vetro, importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, nonchè i manufatti fabbricati con detti spezzoni ».

Art. 15.

Il terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti stabilimenti, nei quali si impiegano lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, nella fabbricazione di sacchi e di tele per sacchi, imballi e simili, debbono prestare cauzione pari al 10 % dell'imposta gravante sulla quantità massima di lamette custodite nel magazzino vincolato alla finanza ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

« I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 ma non a 100 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale saranno indicati:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

c) la qualità nonchè la quantità massima di nastri che la ditta intende produrre giornalmente ».

Art. 17.

Il paragrafo *H*) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, è sostituito dal seguente:

« *H*) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polietilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 11 gr.	L.	357
b) gr. 11 fino a 30 gr.	»	149
c) più di 30 gr. fino a 45 gr.	»	112
d) » » 45 » » » 150 »	»	91
e) » » 150 » » » 170 »	»	78
f) » » 170 » » » 200 »	»	60
g) » » 200 » » » 450 »	»	42
h) » » 450 »	»	23 ».

Art. 18.

E' soppresso il disposto con l'art. 22 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24.

Art. 19.

I canoni unitari di abbonamento da determinare per l'anno 1969, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, non possono superare le rispettive misure stabilite per l'anno 1968.

Art. 20.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista per le lamette e rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, e dall'art. 1, lettere *H*) ed *L*), del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349:

a) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, esportate all'estero fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla lettera *a*), esportati all'estero fino al settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera *a*), esportate all'estero fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

La minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata in L. 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1969, viene compensata con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — E. COLOMBO — PRETI — TANASSI — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 108. — GRECO

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. 320.

Variazione della tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 comma secondo della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, recante modifiche alla suddetta legge;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di variare l'imposta di consumo su alcuni generi di monopolio nonchè le corrispondenti quote spettanti a titolo di aggio ai rivenditori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, numero 697, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione della tabella « E » di cui al precedente comma, subiscono variazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 107. — GRECO

TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per kg. convenzionale (*a*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*a*)
680	6.300	500	520	8.000
750	6.697,50	500	552,50	8.500
810	7.105	500	585	9.000
870	7.512,50	500	617,50	9.500
905	7.945	500	650	10.000
910	8.407,50	500	682,50	10.500
920	8.865	500	715	11.000
1.010	9.242,50	500	747,50	11.500
1.090	9.630	500	780	12.000
1.160	10.027,50	500	812,50	12.500
1.230	10.425	500	845	13.000
1.310	10.812,50	500	877,50	13.500
1.390	11.200	500	910	14.000
1.470	11.587,50	500	942,50	14.500

Prezzo richiesto dal fornitore per kg. convenzionale (a)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (a)
1.550	11.975	500	975	15.000
1.630	12.362,50	500	1.007,50	15.500
1.710	12.750	500	1.040	16.000
1.745	13.182,50	500	1.072,50	16.500
1.780	13.615	500	1.105	17.000
1.825	14.037,50	500	1.137,50	17.500
1.890	14.440	500	1.170	18.000
2.080	14.717,50	500	1.202,50	18.500
2.350	14.915	500	1.235	19.000
2.515	15.217,50	500	1.267,50	19.500
2.680	15.520	500	1.300	20.000
2.720	15.947,50	500	1.332,50	20.500
2.780	16.355	500	1.365	21.000
2.845	16.757,50	500	1.397,50	21.500
3.010	17.060	500	1.430	22.000
3.175	17.362,50	500	1.462,50	22.500
3.320	17.685	500	1.495	23.000
3.445	18.027,50	500	1.527,50	23.500
3.550	18.390	500	1.560	24.000
3.720	18.687,50	500	1.592,50	24.500
3.860	19.015	500	1.625	25.000
3.925	19.417,50	500	1.657,50	25.500
4.000	19.810	500	1.690	26.000
4.065	20.212,50	500	1.722,50	26.500
4.140	20.605	500	1.755	27.000
4.205	21.007,50	500	1.787,50	27.500
4.280	21.400	500	1.820	28.000
4.345	21.802,50	500	1.852,50	28.500
4.420	22.195	500	1.885	29.000
4.560	22.522,50	500	1.917,50	29.500
4.700	22.850	500	1.950	30.000
4.840	23.177,50	500	1.982,50	30.500
4.905	23.580	500	2.015	31.000
4.980	23.972,50	500	2.047,50	31.500
5.045	24.375	500	2.080	32.000
5.120	24.767,50	500	2.112,50	32.500
5.260	25.095	500	2.145	33.000
5.325	25.497,50	500	2.177,50	33.500
5.400	25.890	500	2.210	34.000
5.540	26.217,50	500	2.242,50	34.500

(*a*) Per chilogrammo convenzionale si intendono 1000 sigarette

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1969, n. 138: « Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 26 aprile 1969, all'art. 24 lettera *a*), *in luogo di*: « i mutui e le garanzie, . . . » *leggasi*: « i mutui e le loro garanzie. . . . ».

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1969.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 7 novembre 1968;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 1962, con il quale il dott. Luca Ianuarii Scaricamazza venne confermato vice presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Ercole Grue è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1969.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, recante modifiche alla suddetta legge;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1969 atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 107, col quale viene sostituita la tabella « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, successivamente modificata con legge 6 agosto 1967, n. 697;

Visti i decreti del Ministro per le finanze 5 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1965, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 166; 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1965, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 170; 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1967, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 103; 10 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1967, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 337; 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1967, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 361; 12 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 4; 29 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1968, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 3; 5 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1968, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 151;

7 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1968, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 205; 21 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 52; con i quali sono state apportate variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare i nuovi prezzi di vendita al pubblico delle marche di sigarette che, in applicazione del decreto-legge innanzi citato, subiscono variazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi della tariffa di vendita al pubblico delle seguenti marche di sigarette sono stabiliti come indicato a fianco di ciascuna marca:

MARCA	Prezzo per kg. convenzionale (1000 pezzi) Lit.
Sigarette di produzione nazionale:	
Presidente	20.000
Gala	19.000
Edelweiss filtro	18.000
Serraglio	18.000
Stop King Size Filtro	18.000
Raid	18.000
Stop King Size	18.000
Pack King Size Filtro	16.000
Colombo King Size Filtro	16.000
Virginia Filtro	16.000
Granfiltro	16.000
Macedonia Extra	16.000
Super	15.000
Macedonia Oro	14.500
Tre Stelle Filtro	14.500
Nazionali Esportazione Super filtro	14.500
Nazionali Esportazione Super	14.500
Nazionali Esportazione Lunga	13.500
Nazionali Esportazione Filtro	12.000
Nazionali Esportazione	12.000
Aurora	12.000
Sport Filtro	12.000
Sport	12.000
Nazionali Filtro	11.000
Sigarette prodotte su licenza:	
Chesterfield K.S. Filter	25.000
L & M Filtres	25.000
Philip Morris K.S.	25.000
Marlboro (Filter)	25.000
Mercedes (Filtre)	25.000
Muratti Ambassador (Filter)	25.000
Muratti's Royal Filter	25.000
Muratti's Ariston	25.000
Muratti's Ariston Filter	25.000
Turmac Red Filtrex	24.000
North Pole Filter	24.000
Diana Filter Tip K.S.	18.000
Diana Filter	18.000
Sigarette provenienti dal M.E.C. e Paesi associati:	
Windsor (Filter Tipped)	25.000
Astor (Filter)	25.000
Winston Filter K.S.	25.000
Gelbe Sorte	25.000
Player's N.C. (Medium)	25.000
Senior Service	25.000
Windsor De Luxe	25.000
Kent King Size (Filter)	25.000
Exzellent (Filter)	25.000
Lord K.S.F.	25.000
Rothmans King Size (Filter Tipped)	25.000
Kings Superior (Filter)	25.000
Rembrandt Multivent	25.000
Consulate (Menthol Fresh Filter)	25.000
Old Navy (K.S.F.)	25.000
Sheffield Filter	25.000
Waldorf Filter	25.000
Pall Mall (Filter)	25.000
Krone (Filter)	25.000
Alaska (Menthol Cooled Filter)	25.000
Oakland Filter	24.000
Pallas Keranis (Filter K.S.)	24.000
Royale Versailles	24.000
H.B. Crownfilter K.S.	24.000
Mokri Filter (K.S.)	24.000
Lux Filter K.S.	24.000
Peer Export (Filter)	24.000
Peter Stuyvesant (Filter K.S.)	24.000
Ernte 23 (Filter)	24.000
Lucky Strike	24.000
Collie Filter	24.000
Roxy Filter (King Size)	20.000
So Long K.S.	19.000
Celtique Caporal	18.000
Gitanes Caporal	17.000
Roxy	16.000
Amadis Super-Filtre	16.000
Gauloises Caporal	15.500
Gauloises Caporal (Filtre)	15.500
Amadis (Export)	14.500
Sigarette provenienti da altri Paesi:	
Turmac Super Oval (da 10)	29.000
Philip Morris Filter	28.500
Dunhill (Virginia Filter)	28.500
Benson & Hedges (Special Filter)	28.500
Pall Mall	28.000
Camel Filter	28.000
Chesterfield King Size	28.000
Turmac Bleu	28.000
Turmac Super Oval	28.000
Camel	27.250
Chesterfield	26.500

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1969
Registro n. 5 Monopolio, foglio n. 397

(6231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 30 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 in data 20 novembre 1964.

(5892)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Camino al Tagliamento

Con decreto 6 marzo 1969, n. 497, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno, della superficie di mq. 6410, iscritto nel catasto del comune di Camino al Tagliamento al foglio n. 100, particelle 37 $^{1}/_{1}$, 145-*b*, 147-*b*, 154-*b*, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(5748)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento della data e variazione della denominazione della manifestazione autunnale organizzata dall'ente autonomo Fiera di Verona.

L'ente autonomo Fiera di Verona ha comunicato che la manifestazione autunnale da esso organizzata avrà luogo dal 5 al 12 ottobre 1969 anzichè dal 9 al 13 ottobre 1969 come precedentemente programmato.

La manifestazione in questione assumerà la seguente denominazione:

Salone delle attività zootecniche - Mercati concorso del bestiame - Eurocarne.

(6033)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 20 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1969, sia nel sommario che nel testo è così rettificato: « Decreto ministeriale 20 novembre 1968. Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Reggio Calabria ».

(5831)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Amerigo Malmusi, nato a Vignola (Modena) il 28 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 16 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

Il dott. Gualtiero Gualtieri, nato a Cesena (Forlì) il 22 novembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 12 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

Il dott. Claudio Cardoni, nato a Todi (Perugia) il 6 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 28 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

Il dott. Nicola Carulli, nato a Spinazzola (Bari) il 19 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 13 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(5756)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6088)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.970.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6000)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Cortale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.197.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6002)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.305.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6003)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.248.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6004)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.491.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6005)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.260.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6006)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.035.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6007)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.457.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6008)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di San Martino del Lago (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.153.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6009)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.614.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6010)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.009.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6011)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.640.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6012)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.589.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6013)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.097.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6014)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.292.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6015)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.212.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6016)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Manziana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.689.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6093)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.550.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6094)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.131.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6095)

Autorizzazione al comune di Aserea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Aserea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.278.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6096)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.952.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6097)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.447.415, per la copertura del divanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6098)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo d L. 63.049.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6099)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.772.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6100)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.476.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6101)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Comiziano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.639.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6102)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.048.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6103)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.780.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6104)

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Zungoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.519.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6105)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.145.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6089)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.491.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6106)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.190.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6090)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 6.087.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6091)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Percile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.228.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6092)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 2 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,50	627,20	627,28	627,50	627,25	626,35	627,10	627,50	626,45	627,05
$ Can.	579,45	579,80	580,50	580,55	580 —	579,25	580 —	580,55	579,35	579,50
Fr Sv.	144,61	145 —	145,06	145,05	145 —	144,95	144,95	145,05	144,96	145 —
Kr. D.	83,24	83,37	83,40	83,395	83,40	83,26	83,32	83,395	83,27	83,29
Kr N.	87,84	87,95	88 —	87,975	88 —	87,84	87,89	87,975	87,84	87,86
Kr. Sv.	121,25	121,32	121,20	121,28	121,70	121,16	121,20	121,28	121,16	121,18
Fol.	171,88	172,05	172,05	172,07	172 —	171,89	171,95	172,07	171,85	171,90
Fr B.	12,45	12,477	12,48	12,4760	12,465	12,48	12,4725	12,4760	12,46	12,47
Franco francese	126,07	126,30	126,34	126,395	126,25	126,18	126,295	126,395	126,18	126,20
Lst.	1498,20	1500,45	1500,05	1501,10	1500 —	1498,55	1500,20	1501,10	1498,85	1499,90
D.m. occ.	156,51	156,65	156,69	156,745	156,60	156,57	156,64	156,745	156,57	156,60
Scell. Austr.	24,22	24,25	24,355	24.26	24,20	24,21	24,23	24,26	22,22	24,22
Escudo Port.	21,99	22,05	22,02	22,02	22,05	21,98	21,97	22,02	21,99	21,99
Peseta Sp.	8,95	8,97	8,97	8,9660	9 —	8,96	8,9675	8,9660	8,96	8,96

Media dei titoli del 2 luglio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	102,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,925
» 5 % (Ricostruzione)	95,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
» 5 % (Città di Trieste)	93,45
» 5 % (Beni Esteri)	93,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,05
» » » » 1968-83	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	627,30
1 Dollaro canadese	580,275
1 Franco svizzero	145 —
1 Corona danese	83,357
1 Corona norvegese	87,932
1 Corona svedese	121,24
1 Fiorino olandese	172,01
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,345
1 Lira sterlina	1500,65
1 Marco germanico	156,692
1 Scellino austriaco	24,245
1 Escudo Port.	21,995
1 Peseta Sp.	8,967

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari del 22 aprile 1969, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 aprile 1969 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un perito in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico o perito chimico industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la industria delle conserve alimentari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della Stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovanti le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Svolgimento di un argomento relativo all'industria conserviera.

Prova pratica

Chimica analitica quantitativa.

Prova orale

Industria conserviera. Legislazione sulle conserve alimentari. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Parma, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quelle della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 22 maggio 1969

Il presidente: CULTRERA

(5761)

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari del 22 aprile 1969, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 aprile 1969 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per due assistenti in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per due posti di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove e orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'esero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente art. 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Svolgimento di un argomento relativo all'industria alimentare.

Prova pratica

Utilizzo di moderni strumenti per l'analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Prova orale

Cultura chimica di base. Industrie alimentari. Legislazione sugli alimenti e controlli. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Parma, presso la stazione sperimentale

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quelle della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica e a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 22 maggio 1969

Il presidente: CULTRERA

(5762)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per esami a due posti di vice ragioniere in prova e a due posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

IL DIRETTORE

DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1960, n. 1594, e particolarmente l'art. 58;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 21 marzo 1969;

Vista la tabella *A* annessa allo statuto predetto contenente le qualifiche ed i posti in organico assegnati alle carriere del personale di ragioneria e del personale esecutivo d'ordine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami:

1) concorsi a due posti di vice ragioniere in prova (carriera di ragioneria);

2) concorso a due posti di applicato aggiunto in prova (carriera esecutiva).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) concorso di vice ragioniere: essere forniti del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale ragioneria) o del diploma di ragioniere o perito commerciale rilasciato da istituto commerciale;

b) per l'ammissione al concorso di applicato aggiunto: essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media o titolo equipollente);

c) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

d) essere cittadino italiano;

e) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si raggiunga la maggiore età; in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente alla sede dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma 00194 - Foro Italico - entro il termine di quarantacinque giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita; gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio in cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'istituto dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o qualsiasi altro mezzo oltre il termine stesso.

Il candidato qualora intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 deve presentare distinte domande.

Art. 4.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed orali, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

c) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera ferroviaria personale.

Art. 6.

L'esame di concorso per la carriera di ragioneria, consta di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero di elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) un tema di elementi di economia politica e di elementi di scienze delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità dello Stato.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai servizi della amministrazione universitaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

L'esame di concorso per la carriera esecutiva d'ordine consta di due prove scritte e di una prova di dattilografia pratica ed una orale.

Le prove scritte sono le seguenti:

a) componimento in lingua italiana;

b) risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

La prova orale ha per oggetto le seguenti notizie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e della Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato;

d) nozioni elementari di statistica;

e) nozioni elementari sulla costituzione e sul funzionamento degli archivi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nella prova pratica di dattilografia e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quelle dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si osservono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni in cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686 e dell'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1 saranno invitati a presentare all'istituto non oltre il termine di 30 giorni dalla data di richiesta, i documenti di rito.

Roma, addì 17 aprile 1969

Il direttore: VIRNO

(5866)

MINISTERO DELL'INTERNO

XV corso di studi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1969-70 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1969 e termine nel mese di luglio 1970.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1970; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1969-70; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione del Corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro il termine massimo del 31 agosto 1969.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea, diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1969-70 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 100 (cento) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, esclusi quelli militari, comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Roma l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore a 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 16 giugno 1969

p. Il Ministro: GASPARI

(5754)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232 che approva il riordinamento dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, concernente l'estensione delle disposizioni contenute nel suddetto regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ai professori dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 123, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto interministeriale 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1968, registro n. 54 Difesa, foglio n. 375, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per il concorso sopraindicato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Vista la lettera n. UPC/378 in data 15 gennaio 1969 dell'Istituto idrografico di Genova;

Considerato che il cap. di fregata Berlingieri Giovanni, avendo lasciato il servizio attivo il 31 gennaio 1969, non riveste più la qualifica di vice direttore dell'istituto idrografico;

Considerato che alla prove d'esame, non ancora iniziatesi, occorre dare urgente attuazione in relazione alle esigenze di servizio dell'istituto idrografico;

Considerato che, a norma dell'art. 11 del già citato regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, le cui disposizioni sono state estese con regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, ai professori dell'Istituto idrografico della marina, la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi deve essere presieduta dal vice direttore dell'istituto idrografico;

Decreta:

Articolo unico

Il capitano di fregata Ezio Serra, nuovo vice direttore dell'istituto idrografico, è nominato, in sostituzione del capitano di fregata Giovanni Berlingieri, presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1969
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 399

(5870)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice e data dell'esame-colloquio degli ex militari tecnici specializzati, aspiranti all'assunzione nelle Ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 (secondo comma) della citata legge;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 18 marzo 1960 (n. 1151 repertorio atti privati - D.G., anno 1960) fra l'Azienda autonoma delle ferrovie e il Ministero della difesa, per l'assunzione di ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi, registrata a Roma addì 25 maggio 1960 - Ufficio atti privati: vol. 684, n. 45035 - ed approvata con decreto interministeriale 4 maggio 1960, n. 5838;

Vista la 1ª appendice alla citata convenzione (in data 23 gennaio 1961, n. 650, repertorio atti privati - D.G., anno 1961), approvata con decreto interministeriale 22 febbraio 1961, n. 3116 e registrata a Roma addì 1° aprile 1961 - Ufficio atti privati n. 5078;

Vista la 2ª appendice alla ripetuta convenzione (in data 21 dicembre 1962, n. 376, repertorio atti privati - D.G., anno 1963), approvata con decreto interministeriale 1° febbraio 1963, n. 2694, e registrata a Roma addì 25 marzo 1963 - Ufficio atti privati n. 11760;

Visto il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 301 del 27 novembre 1968, concernente la procedura per l'assunzione in servizio ferroviario di n. 400 ex militari tecnici specializzati;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1969, n. 71, registrato alla Corte dei conti 18 febbraio 1969, registro n. 53 Bilancio trasporti, foglio n. 74, e successive modificazioni, con il quale è stata nominata la commissione incaricata dell'esame delle domande e della formulazione delle graduatorie per l'assunzione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La commissione incaricata dell'espletamento dell'esame colloquio di accertamento dell'idoneità ad operaio qualificato per i mestieri ferroviari di aggiustatore meccanico, elettromeccanico e tornitore meccanico, degli aspiranti ex militari tecnici specializzati di cui alle premesse, è composta come segue:

Rambozzi dott. Carlo, ispettore capo superiore, presidente;
Gambacciani dott. ing. Lino, ispettore capo, membro;
Tosi dott. Ernesto, ispettore capo, membro;
Vitiello rag. Umberto, segretario superiore di 1ª classe, segretario.

Art. 2.

L'esame-colloquio si svolgerà il giorno 21 luglio 1969, alle ore 8, in Roma (piazza della Croce Rossa), presso la sede della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piano 3°, padiglione 7°, stanza 215.

Roma, addì 24 giugno 1969

p. Il direttore generale: SANTONI RUGIU

(6060)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1968, ridotti ad un posto con decreto ministeriale 1° marzo 1969, avrà luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, il giorno 24 luglio 1969, alle ore 9.

(6123)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8051 in data 24 ottobre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e del comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Gasparri dott. Domenico, vice prefetto di Catania;
Galia dott. Concetto, medico provinciale di Siracusa;
Francaviglia prof. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;
Cefalù prof. Mariano, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Catania;
Neri dott. Carmelo, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Adrano.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e del comune interessato.

Catania, addì 11 giugno 1969

Il medico provinciale: SCUDERI

(5765)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1967;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso specificato in premessa, dichiarate idonee:

1. Zamuner Rosana	punti	68,256	su 120
2. Felici Mara	»	64,738	»
3. Capponi Emilia	»	64,290	»
4. Alessandrini Carla	»	60,807	»
5. Barnabà Egidia	»	57,928	»
6. Passaponti Valeria	»	56,972	»
7. Parrini Paolucci Diana	»	56,653	»
8. Fantacci Venaria	»	50,325	»
9. Cinagli Angelina	»	47,222	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Siena, addì 13 giugno 1969

Il medico provinciale: SACCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 46 in data 13 giugno 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1967;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dalle concorrenti;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in epigrafe ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Zamuner Rosana: Vivo d'Orcia (Castiglion d'Orcia);
2) Felici Mara: Trequanda (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agi albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Siena, addì 13 giugno 1969

Il medico provinciale: SACCHETTI

(5798)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1969, n. 25.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 4 *giugno* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 11207. — Contributi a favore dei Comuni e dei consorzi di comuni per l'istituzione e il funzionamento di uffici tecnici	L.	10.000.000
Cap. 12210. — Spese per il pagamento delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro die componenti le compagnie barracellari	»	12.000.000
Cap. 12211. — Contributi alle compagnie barracellari per le spese di impianto e generali e per l'equipaggiamento dei propri componenti; premi alle compagnie barracellari	»	3.000.000
Cap. 15301. — Spese per interventi d'urgenza per la esecuzione della lotta contro le malattie infettive e per la divulgazione nel pubblico delle norme igieniche da osservare (legge regionale 11 giugno 1956, n. 18)	»	1.500.000
Cap. 15302. — Spese per la profilassi dell'echinococcosi, della distomatosi, della strongilosi, della tubercolosi bovina e della rabbia (legge regionale 23 giugno 1950, n. 29)	»	50.000.000
Cap. 15305 — Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali; spese per la gestione di ospedali, preventori ambulatori e istituti di cura e di ricupero e per studi e atti concernenti le opere di organizzazione e di attuazione della lotta (legge regionale 27 giugno 1949, n. 1)	»	2.000.000

Cap. 15312. — Erogazioni e contributi ad enti gestori e organizzatori di corsi di studio per la preparazione del personale insegnante e sanitario addetto all'istruzione e all'assistenza dei fanciulli minorati psichici e fisici (Art. 1, lettera *b*), legge regionale 23 ottobre).

Cap. 15314. — Contributi e sussidi per interventi d'urgenza per la esecuzione della lotta contro le malattie infettive e per la divulgazione nel pubblico delle norme igieniche da osservare (legge regionale 11 giugno 1956, n. 18) L. 1.500.000

Cap. 15318. — Indennità per l'abbattimento di animali infetti da tubercolosi bovina (articolo 5, comma secondo, legge regionale 23 giugno 1950, n. 29) . . » 2.000.000

Cap. 15319. — Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali; spese per ricoveri di malati o di predisposti e per acquisto di prodotti destinati alla cura o alla prevenzione delle malattie (legge regionale 27 giugno 1949, n. 1). Spese per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio, nonché per favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi (articolo 282, testo unico approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Spese per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma (art. 285, testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . » 53.000.000

Cap. 15412. — Assegno agli artigiani, per ogni unità non attiva a carico componente il nucleo familiare . . » 800.000.000

Cap. 16615. — Spese per lo studio e la progettazione dei piani per la utilizzazione e la valorizzazione di terreni di proprietà di enti pubblici e di pastori e allevatori associati (articoli 7, comma primo, e 9, legge regionale 13 luglio 1962, n. 9) . . » 50.000.000

Cap. 16650. — Indennizzi per la distruzione di piante di mandarino « Satsuma » e di altre piante di agrumi affette da « Tristezza » . . » 10.000.000

Cap. 26605. — Spese per la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di natura immobiliare di impianti per l'incubazione di trote . » 5.000.000

Cap. 26626. — Spese per l'attrezzatura di natura mobiliare di impianti per la incubazione di trote . » 1.000.000

Cap. 26633. — Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difenderne le pendici e a creare ombreggi e frangiventi (art. 2, legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46; legge regionale 15 giugno 1954, n. 12, e art. 2, legge regionale 19 ottobre 1962, n. 22) . . » 110.000.000

Cap. 26645. — Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (articoli 1, 2 e 7, comma secondo, legge regionale 13 luglio 1962, n. 9) . » 50.000.000

Cap. 26648. — Concorsi nel pagamento degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori o da allevatori associati in cooperative, in gruppi, in latterie sociali e loro consorzi (art. 16, legge regionale 13 luglio 1962, n. 9) . » 25.000.000

Cap. 26686. — Contributi per l'acquisto di macchine agricole specifiche per la coltivazione e la raccolta delle barbabietole (legge regionale 25 marzo 1965, n. 3) . . . » 15.000.000

Cap. 26687. — Contributi per l'acquisto di seme monogerme selezionato di barbabietole (legge regionale 25 marzo 1965, n. 3) » 5.000.000

Cap. 26702. — Spese dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali e dei servizi di navigazione (articoli 1, 2, 9, 10 e 10-*bis*, legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e legge regionale 20 luglio 1954, n. 17) . . . . » 850.000.000

Cap. 26806. — Contributi alle Province, ai Comuni, agli Enti provinciali per il turismo ed alle Stazioni e Aziende di cura, soggiorno e turismo per la esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 1, legge regionale 21 marzo 1957, n. 7) . . . . . L. 100.000.000

In aumento:

Cap. 16603. — Spese per studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso la stampa o la radio e altre similari iniziative intese a promuovere e a diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura e dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (art. 4, legge regionale 6 aprile 1954, n. 7) . . . . » 4.800.000

Cap. 16608. — Spese per l'istruzione e la propaganda forestale, per la lotta contro i parassiti delle piante e dei prodotti forestali, e per gli studi e le sperimentazioni relative, e per la difesa dagli incendi boschivi; spese per l'esercizio di vivai forestali e di prati e pascoli montani; spese per la delimitazione delle zone da assoggettare a vincoli forestali, per la formazione di ufficio dei piani economici e per la manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991, e legge regionale 18 giugno 1959, n. 13) . . . . » 35.200.000

Cap. 16612. — Spese per la lotta contro le cause nemiche delle piante (legge 18 giugno 1931, n. 987) . . . . » 60.000.000

Cap. 16625. — Contributi per il controllo sulla produzione e sul commercio di viti americane (legge 26 settembre 1920, n. 1363) e per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni) . » 3.000.000

Cap. 16630. — Contributi, anche straordinari, ai comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'assolvimento dei compiti loro affidati e per l'attuazione del controllo sull'esercizio venatorio e sul funzionamento delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura della selvaggina; premi agli agenti maggiormente distintisi nel servizio di vigilanza; contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura, escluse quelle della selvaggina stanziale protetta; premi alle riserve praticanti intensivi allevamenti di selvaggina; premi di cattura, contributi e sussidi a favore di enti e privati ai fini del testo unico delle norme sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (articoli 54, comma quarto, 61, 80, 92 e 93, testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e legge regionale 30 maggio 1957, n. 30) . . . . » 25.000.000

Cap. 16637. — Contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (legge regionale 29 novembre 1961, n. 14) . . . . . » 10.000.000

Cap. 16643. — Contributi a favore di cooperative di pastori e allevatori e di loro consorzi per l'organizzazione delle vendite nei mercati della penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini (art. 22, comma primo, legge regionale 13 luglio 1962, n. 9) » 8.000.000

Cap. 16647. — Contributi per il trasporto delle barbabietole conferite agli zuccherifici (legge regionale 25 marzo 1965, n. 3) . . . » 2.000.000

Cap. 16648. — Premi di buona e conveniente coltivazione a favore dei bieticoltori (legge regionale 25 marzo 1965, n. 3) . . . . . . » 58.000.000

Cap. 25307. — Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali: spese per la costruzione, l'ampliamento e il completamento di impianti di natura immobiliare di ospedali, preventori, ambulatori e istituti di cura e di ricupero (legge regionale 27 giugno 1949, n. 1). Spese per agevolare l'impianto di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini ammalati o predisposti alla malattia (art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249) . .	L.	65.000.000
Cap. 25410. — Somma da versare al fondo sociale della Regione sarda (legge regionale 7 aprile 1965, n. 10)	»	350.000.000
Cap. 26642. — Contributi ai coltivatori diretti ed alle cooperative per l'acquisto di sementi elette di cereali e di piante orticole (leggi regionali 5 luglio 1956, n. 23 e 23 giugno 1967, n. 8)	»	40.000.000
Cap. 26741. — Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle aziende ed alle cooperative artigiane (leggi regionali 15 dicembre 1950, n. 70, e 7 novembre 1959, n. 18)	»	1.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 maggio 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1969, n. **26**.

Concessione di contributi ai comuni per la manutenzione dei beni immobili di interesse pubblico e abrogazione della legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 4 *giugno* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della Sardegna con popolazione non superiore a 10.000 abitanti contributi e sovvenzioni per fronteggiare:

a) spese per la manutenzione straordinaria degli impianti e dei beni immobili di proprietà comunale, nonchè di quelli il cui onere di conservazione è posto dalla legge a carico anche parziale dei comuni;

b) spese per la ricostruzione, totale o parziale, di impianti e di beni immobili di proprietà comunale, o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi.

I contributi e le sovvenzioni, che possono estendersi alla intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare gli importi di lire 5.000.000 e di lire 15.000.000 rispettivamente per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma.

Art. 2.

Per ottenere il contributo o la sovvenzione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 i comuni interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale agli enti locali, corredandola della deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, adottata al riguardo dal competente organo.

I contributi e le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 possono essere erogati nei casi di urgenza e in base alla notorietà dell'evento, su iniziativa dell'Assessore regionale agli enti locali, sentito il comune interessato e la Giunta regionale.

I contributi e le sovvezioni costituiscono per il Tesoriere comunale entrata con speciale destinazione ai sensi dell'art. 171, comma secondo, del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per la esecuzione della legge comunale e provinciale, e sono erogati con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali.

Art. 3.

Il rendiconto delle spese sostenute con il contributo o con la sovvenzione di cui alla presente legge dovrà essere inviato all'Assessorato regionale agli enti locali previa approvazione da parte della Giunta municipale con deliberazione da adottarsi entro un anno dall'avvenuta erogazione.

Il mancato invio del rendiconto preclude la possibilità di ulteriori concessioni dei contributi o sovvenzioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge, fatti salvi, comunque, la responsabilità degli amministratori e gli interventi sostitutivi che potranno essere disposti dal comitato e dalle sezioni di controllo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36.

Art. 4.

La denominazione del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 è così modificata: « Contributi e sovvenzioni ai comuni per la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli edifici il cui onere di conservazione è a carico dei comuni, e per la ricostruzione dei beni immobili di proprietà comunale, o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi ».

A favore del suddetto capitolo 26201 è stornata la somma di lire 30.000.000 dal capitolo 11206 dello stesso stato di previsione, che viene soppresso.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Alle nuove spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte per gli anni successivi al 1969 con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 è istituito il capitolo 21140 « Rimborso da parte dei comuni delle quote eventualmente non utilizzate dei contributi e delle sovvenzioni ottenuti per la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli edifici il cui onere di manutenzione è a carico dei comuni e per le opere di ricostruzione dei beni immobili di proprietà comunale o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi ».

Art. 5.

La legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27, è abrogata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 maggio 1969

DEL RIO

(5564)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.